

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Alberto Celeste	Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano	Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni	Consigliere

all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/04/2023

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1755/2020**

tra

BELLI ANNA MARIA parte domiciliata in PIAZZA BAINSIZZA 1 00100 ROMA
rappresentata dall'avv. DE SALVATORE DANIELA e avv. ELIA FRANCESCO
(LEIFNC70C06G687H) PIAZZA BAINSIZZA 1 00195 ROMA

Parte appellante

contro

INPS parte domiciliata in VIA CESARE BECCARIA 29 00196 ROMA rappresentata
dall'avv. SCARLATO PAOLA

Parte appellata

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10823/2019 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 31.1.2020

Conclusioni: come da scritti difensivi in atti

Fatto e diritto

Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;

Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.;

Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.

La Corte osserva.

Con la sentenza impugnata è stato rigettato il ricorso di BELLI Annamaria volto ad accertare il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale dalla domanda amministrativa del 10/10/2018.

La ricorrente lamentava che la domanda amministrativa era stata respinta per superamento del limite reddituale coniugale previsto ex lege.

Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente risultava ancora residente nella casa familiare

contrariamente a quanto deciso nel decreto di omologazione della separazione personale, dove era previsto, oltre l'assegno mensile di mantenimento di euro 300, anche l'assegnazione della casa familiare al coniuge della ricorrente con l'impegno della stessa di lasciare la casa familiare entro il 31/07/2015.

Pertanto correttamente l'Inps aveva considerato ai fini della prestazione richiesta non solo l'assegno di mantenimento percepito dalla ricorrente nel 2018 pari ad euro 3600 ma anche il reddito del coniuge risultante di euro pensione 953,21 con conseguente superamento del limite previsto per il 2018 pari ad euro 11.778 in caso di coniugio.

Appella la sentenza l'assicurata rilevando che ai fini della corresponsione dell'assegno sociale non rileva la mera titolarità di reddito incompatibile ma la sua effettiva percezione, e pertanto il reddito di 950 € mensili nel marito non entra nel computo reddituale poiché i coniugi sono separati, e non vi è prova della sua percezione né della natura simulata/fraudolenta della separazione, non rilevabile dalla sola circostanza della permanenza della coabitazione successiva all'omologa della separazione. Si è costituito l'Inps resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

Sostituita l'udienza del 18/04/2023 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che secondo la recente giurisprudenza di legittimità *“il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia o meno di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”* (Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).

Ha poi statuito la Suprema Corte che il legislatore, collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta *“percezione” del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva “percezione”, è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito* (Cass. n. 6570/2010 del 18.3.2010, confermata da ultimo da Cass. n. 24954/2021).

Tanto premesso, nel caso di specie ricorrono sufficienti indici presuntivi della insussistenza dello stato di bisogno dell'odierna appellante e del fatto che la stessa abbia effettivamente usufruito della porzione di reddito dell'ex coniuge ulteriore rispetto a quella stabilita quale assegno di mantenimento (euro 300 mensili).

Invero, la ricorrente non ha mai lasciato la casa familiare (come previsto in sede di separazione) ed afferma di essere in condizioni di indigenza tali da non poter reperire una abitazione alternativa con il solo assegno di mantenimento, cosicché la prosecuzione ininterrotta, dal 2015, della coabitazione con l'ex coniuge legalmente separato rivela in modo inequivoco il contributo reddituale da questo fornito al fabbisogno della coppia, non essendo nemmeno dedotto se e come le spese di gestione di tale perdurante ménage siano state ripartite tra i due ex coniugi o, più in generale, che i bisogni della ricorrente siano integralmente soddisfatti col ricorso al solo reddito personale.

La circostanza della coabitazione impedisce dunque, nella fattispecie, di assimilare la condizione della ricorrente a quella di soggetto non coniugato.

Si consideri del resto che la legge non prevede una separazione con la quale rimanga l'obbligo della coabitazione, essendo fondata la separazione proprio sul presupposto di una convivenza intollerabile.

La separazione legale ammette infatti la convivenza tra gli ex coniugi solo per brevi periodi, o in dipendenza di peculiari situazioni; nè sono in sostanza ammesse situazioni ibride connotate, da un lato, dal venir meno degli obblighi coniugali e, dall'altro dalla condizione della coabitazione, incompatibile con l'istituto stesso della separazione coniugale che trova il proprio fondamento proprio nella impossibilità di protrarre il regime della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Si è detto che nel caso in esame non si tratta di convivenza transitoria o dettata da particolari motivi, bensì di convivenza meramente protrattasi negli anni, per un lungo lasso di tempo (fin dal 2015, epoca della separazione) ed ininterrottamente, perciò incompatibile con il regime della separazione (in tal senso v. anche Corte d'Appello di Roma del 13.9.2022, in RG n. 3001/2020).

In questi termini risulta altresì assolto, in via presuntiva, l'onere probatorio dell'INPS in ordine alla sussistenza di una situazione di perdurante sostegno economico del coniuge separato (come da questa stessa Corte richiesto, da ultimo nella sentenza n. 683/2023, con ampi richiami a pronunce di legittimità).

Pertanto, l'appello va respinto.

Le spese del grado sono irripetibili ex art. 152 disp att. C.p.c.

Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello.

Dichiara irripetibili le spese del grado.

Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 18/04/2023

Il Consigliere estensore
dott. Maria Pia Di Stefano

Il Presidente
dott. Alberto Celeste